Aiuti “de minimis” alle imprese. L’Inps aggiornati i moduli | Le indicazioni sui Regolamenti UE e sui nuovi massimali di aiuto alle imprese

Con il messaggio 6 novembre 2025, n. 3339, l’Inps fornisce le indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis”), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di aiuto concedibili.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2025

In questo numero:

– Gli approfondimenti

– La rottamazione-quinquies: prima lettura dell’art. 23 del DdL Bilancio 2026
di Enrico Molteni
Contiene il testo integrale dell’art. 23 «Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione» del DdL A.S. n. 1689 – Bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 (Sezione I).

– La nuova L. n. 212/2000 è un autentico capolavoro di inestimabile ed infungibile valore culturale: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

–

– Giurisprudenza
– Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado

– Principio del contraddittorio – Schema d’atto

– L’obbligo dello schema d’atto tradotto in giurisprudenza

– Schema d’atto obbligatorio e supporto tecnico MiSE nei recuperi R&S: fuori dall’eccezione del 6-bis i crediti non “oggettivamente inesistenti”
C.G.T. di Primo Grado di Gorizia – Sez. II – Sent. n. 26 dell’11/03/2025
Contraddittorio ex art. 6-bis Statuto: nei recuperi R&S fondati su valutazioni tecnico-scientifiche occorre schema d’atto e adeguato supporto tecnico (parere MiSE/MIMIT). In difetto: illegittimità; escluso il raddoppio dei termini se manca l’“oggettiva inesistenza”.

– Nuovo contraddittorio preventivo. Solo se l’invito ex D.Lgs. 218/1997 è stato notificato (non solo emesso) prima del 30/04/2024 l’obbligo dello schema d’atto non si applica
C.G.T. di Primo Grado di Siracusa – Sez. III – Sent. n. 1326 del 24/06/2025
L’invito è atto “recettizio”: se notificato dopo il 30/04/2024 si applica l’art. 6-bis con obbligo di schema d’atto. Omissione → annullabilità; niente “equipollenza” invito/schema. Prova di resistenza: non necessaria.

– Obbligo di motivazione “rafforzata” dopo le osservazioni del contribuente sullo schema d’atto
C.G.T. di Primo Grado di Foggia – Sez. I – Sent. n. 1484 del 30/06/2025

Se il contribuente presenta osservazioni, l’avviso definitivo deve confutarle specificamente: in mancanza, annullabilità.

– Motivazione rafforzata da 6-bis: sul diritto bastano le ragioni essenziali; i fatti prevalgono ex art. 7, comma 1-bis, Statuto
C.G.T. di Primo Grado di Padova – Sez. I – Sent. n. 402 del 31/07/2025
Confutazione analitica dei soli profili giuridici non è indispensabile; priorità ai fatti posti a base della pretesa, da “cristallizzare” ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis.

– Schema d’atto esteso ai tributi locali (TARI) quando l’atto non è automatizzato o di pronta liquidazione
C.G.T. di Primo Grado di Chieti – Sez. I – Sent. n. 393 dell’11/08/2025
Per avvisi TARI post 30/04/2024, se l’atto determina l’“an debeatur” occorre lo schema d’atto: omissione → illegittimità; prova di resistenza esclusa.

–

– Prassi
– Principio del contraddittorio
Il contraddittorio anticipato nell’accertamento tributario
Documento di Ricerca CNDCEC – FNC del 20/10/2025

D.L. n. 159/2025 (“Decreto Sicurezza-lavoro”): cosa

cambia per il domicilio digitale degli amministratori

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile», in vigore dal 31 ottobre 2025, interviene sul discusso obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell'impresa come "domicilio digitale" dell'amministratore.

La nuova disciplina recepisce di fatto l'indirizzo già anticipato dalla nota MIMIT prot. n. 43836 del 12 marzo 2025.

In particolare, l'articolo 13 del decreto-legge, per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria – attraverso modifiche all'art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 – dispone che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa, come previsto finora, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione. Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese si prevede che esse comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

Viene altresì specificato che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell'impresa (comma 3). In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l'ufficio del registro delle imprese sospende la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale (comma 4).

Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c’è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi.

Pagamenti elettronici dal 1° gennaio 2026. Approvate le regole per collegare Pos e registratori telematici

Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. La soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.

Disegno di Legge di Bilancio 2026 (A.S. 1689). Una prima analisi delle norme fiscali

del Titolo II e Capo I del Titolo VI

Il Titolo II contiene gli interventi su IRPEF, premi e rinnovi, buoni pasto, agricoltura, locazioni brevi, turismo, detrazioni edilizie, 5×1000, flat tax nuovi residenti, forfetario, cripto, assegnazioni/estromissioni, rateizzazione plusvalenze, affrancamenti, dividendi, banche/assicurazioni (IRAP), DTA, definizioni agevolate e contrasto a IVA omessa/compensazioni indebite, fino a interventi su accise e regole del reddito d'impresa (Artt. 2-36). Il Capo I del Titolo VI introduce incentivi a investimenti 4.0 e green, proroga/estende crediti d'imposta per ZES/ZLS, sostiene il settore primario, rifinanzia la "Nuova Sabatini" e attiva misure dedicate al turismo e ai contratti di sviluppo (Artt. 94-98).

Le misure pro-impresa (Titolo VI, Capo I, artt. 94–98) del disegno di legge di Bilancio 2026

La rassegna sulla Manovra 2026 dal lato imprese e investimenti.

Dalla maggiorazione dell'ammortamento per beni 4.0 e "green" (art. 94) ai crediti d'imposta per ZES/ZLS (art. 95) e per il primario (agricoltura, pesca, acquacoltura – art. 96), fino al rifinanziamento della Nuova Sabatini (art. 97) e agli

interventi per le filiere del turismo e delle imprese (art. 98).

Rottamazione-quinquies, pignoramenti presso terzi rafforzati, liquidazione IVA automatizzata, permute IVA/operazioni tra collegati, compensazioni e limite 50.000, reddito d’impresa e deduzione marchi/avviamento/immateriali. Le misure contenute negli articoli da 23 a 36 del disegno di legge di Bilancio 2026

Tutto ciò che cambia su definizioni agevolate, controlli, compensazioni, riscossione, IVA e IRES

Arriva una nuova definizione agevolata dei carichi 2000-2023 (Rottamazione-quinquies): si estinguono capitali e spese

(senza sanzioni, interessi e aggio) con istanza entro il 30 aprile 2026 e pagamento in unica soluzione al 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (interessi 4% dal 1° agosto 2026). Previste sospensioni dei procedimenti. Sul fronte IVA , debutta la liquidazione automatizzata delle omesse (o "monche") dichiarazioni: l'Agenzia incrocia fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE e invia un esito; il contribuente ha 60 giorni per chiarire o pagare (sanzione ridotta). Le compensazioni si restringono: dal 1° luglio 2026 divieto più ampio sull'uso dei crediti agevolativi verso INPS/INAIL e riduzione della soglia "blocca-F24" da 100.000 a 50.000 euro in presenza di ruoli/accertamenti esecutivi scaduti. La riscossione si fa più mirata: AdER potrà usare la somma dei corrispettivi delle e-fatture per attivare pignoramenti presso terzi con maggior efficacia

Infine, gli innesti su IRES completano il quadro: per gli intermediari finanziari, differimenti e limite transitorio all'uso di perdite/ACE sul maggior reddito e regole ad hoc sugli acconti.

Assegnazioni/estromissioni, rateazione plusvalenze, affrancamento riserve, dividendi e interventi su IRAP e DTA/IFRS 9. Le misure

contenute negli articoli da 14 a 22 del disegno di legge di Bilancio 2026

Si riapre la finestra per assegnazioni agevolate ai soci ed estromissione dei beni dalle imprese individuali, con imposta sostitutiva all'8% (10,5% per non operative) e 13% sulle riserve in sospensione; opzione per l'estromissione dal 1° gennaio al 31 maggio 2026 e versamenti tra settembre e novembre 2026. Sul fronte plusvalenze, il nuovo art. 86 TUIR razionalizza la rateazione: tre esercizi per beni posseduti ≥5 anni e cinque per cessioni d'azienda possedute ≥3 anni, con decorrenza dal periodo successivo al 31.12.2025. È riaperto anche l'affrancamento straordinario di saldi attivi e riserve in sospensione (aliquota 10%, pagamento in quattro rate), riferito alle poste che residuano al 31.12.2025. Sui dividendi, doppio intervento: IRAP allinea il trattamento dei flussi intra-UE (recuperi via rimborso per annualità pregresse) e, separatamente, il regime di esclusione viene subordinato a una partecipazione diretta almeno del 10% con prime ricadute già sugli acconti 2026. Per il comparto bancario-assicurativo, arrivano: deducibilità "spalmata" in cinque anni per le svalutazioni stage 1–2 IFRS 9, incremento temporaneo delle aliquote IRAP al 6,65% e 7,90% nel triennio 2026–2028, e differimenti al 2028–2029 di varie quote collegate a DTA, avviamento e first time adoption IFRS 9.

Inps. Pubblicato il nuovo Manuale di classificazione previdenziale aggiornato ad ATECO 2025

Con il messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206 (riportato di seguito), l’Inps comunica la pubblicazione del nuovo Manuale di classificazione previdenziale aggiornato ad ATECO 2025 e il rilascio della funzionalità online per consultare le regole di compatibilità ATECO-CSC-CA.

Il Manuale sostituisce quello riferito ad ATECO 2007 e contiene, per ciascun codice ATECO a 6 cifre, descrizione, attività/prodotti, inclusioni/esclusioni e il/i CSC associato/i, con eventuali codici di autorizzazione (CA) necessari per la corretta definizione del carico contributivo.

DdL A.C. 2628: con lo “stampato del 23/10/2025” disponibile il testo “ufficiale” del Disegno di legge per la riforma

dell’ordinamento dei Commercialisti coordinato dalle relazioni

È disponibile il testo del Disegno di legge A.C. 2628 («Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile»), presentato dal Ministro della Giustizia di concerto con i Ministri del Lavoro e dell’Università.

ll DdL consta di tre articoli, con delega al Governo entro 12 mesi per l’adozione del decreto legislativo e possibilità di correttivi entro ulteriori 12 mesi.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2025

In questo numero:

– Gli approfondimenti –

Anche negli accertamenti analitico-induttivi è necessario tenere conto dell’incidenza percentuale forfetaria dei costi di produzione di Alvise Bullo e Elena De Campo

– Giurisprudenza –

– Accertamenti presuntivi e costi forfetari –

La Cassazione afferma che, anche nell’analitico-induttivo, va considerata una quota forfetaria di costi: superata

l’asimmetria probatoria dopo Corte Cost. n. 10/2023.
Corte Suprema di Cassazione – Sez. V – Ord. n. 19574 del 15 luglio 2025

– Contraddittorio “a tavolino” per IVA e tributi armonizzati –

Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e “prova di resistenza” concreta: il deve contribuente indicare elementi potenzialmente idonei a mutare l’istruttoria.
Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite – Sent. n. 21271 del 25 luglio 2025

– Legislazione –

– Operazioni infragruppo – Riporto delle perdite –

Regole attuative dell’art. 177-ter TUIR: distinzione perdite infragruppo/“omologate, anzianità di gruppo, ordine di utilizzo, test su patrimonio netto e regime transitorio (priorità su poste “transitorie”, coordinamento con ACE e interessi).
D.M. MEF 27 giugno 2025 – Regime del riporto delle perdite fiscali infragruppo

– OIC-adopter e micro-imprese che rinunciano alle semplificazioni –

Coordinamento IRES/IRAP con OIC 34 “Ricavi” e aggiornamenti OIC 16 e OIC 31 (penali, resi, obblighi di smantellamento/ripristino).
D.M. MEF 27 giugno 2025 – Disposizioni di coordinamento con i principi OIC

– Consulenza giuridica fiscale –

Presupposti, contenuto e iter delle istanze (soggetti legittimati, istruttoria e termini), casi di inammissibilità ed effetti delle risposte (tutela di buona fede/affidamento).
D.M. MEF 24 giugno 2025 – Disposizioni applicative in materia di consulenza giuridica.

Sport e Inps: aggiornamento codici qualifica del gruppo lavoratori sportivi

Gli enti professionistici e dilettantistici, i consulenti del lavoro e gli intermediari abilitati dovranno fare riferimento alla nuova classificazione.

L’Inps, con la circolare del 22 settembre 2025, n. 127, ha fornito indicazioni sul riordino degli enti sportivi e sulla riforma della tutela previdenziale dei lavoratori dello sport, come disciplinati dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni.

Con il messaggio 24 ottobre 2025, n. 3185, l’Inps comunica che ha proceduto all’allineamento delle descrizioni relative ai codici qualifica n. 785 e n. 788, presenti nell’Allegato n. 1 della circolare, armonizzandole con le definizioni già contenute nella circolare Inps 31 ottobre 2023, n. 88.

Il nuovo Allegato n. 1 aggiornato sostituisce integralmente quello precedentemente pubblicato con la circolare 127/2025.

Bonus elettrodomestici, aperti i termini per la

registrazione. Dal 23 (produttori) e dal 27 ottobre (venditori)

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto che rende operativo il contributo economico (“bonus”) per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica.

Sono ammessi esclusivamente elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, conformi alle classi previste dal decreto interministeriale del 3 settembre 2025.

Per accedere al contributo è infatti necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un’ottica di riciclo dei materiali.

Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:

– 100 euro per famiglia anagrafica;
– 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.

Le risorse a disposizione sono pari a oltre 48 milioni di euro.

La misura sarà articolata in due fasi:
– la prima riguarderà i produttori e i venditori, che potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire dal 23 (produttori) e dal 27 ottobre (venditori).
– la seconda sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l’app IO o il sito web dedicato. I tempi di apertura di questa seconda fase saranno comunicati prossimamente.

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato firmato in serata dal Capo dello Stato | Il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni

Il Disegno di legge di Bilancio 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato e firmato in serata dal Capo dello Stato; il testo sarà trasmesso al Senato nei prossimi giorni. La versione bollinata porta il totale a 154 articoli (la prima bozza si fermava a 137).

Online la Guida per l’acquisto della casa (aggiornamento ottobre 2025). Le imposte e le agevolazioni

Online la Guida dell’Agenzia delle entrate (aggiornata ottobre 2025) che fornisce un quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa, in modo da poter “sfruttare” tutti i benefici previsti dalla legge (imposte

ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore).

La Guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati.

Questa edizione mette in fila – con taglio operativo – cosa cambia e cosa resta fondamentale sapere prima del rogito: quando si paga l'imposta di registro e quando l'IVA, quali requisiti servono per le agevolazioni "prima casa" e come ci si comporta se si possiede già un immobile.

Aumento cedolare affitti brevi al 26%. Rischio calo dell'offerta, prezzi più alti e spinta al sommerso

L'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi (AIGAB) esprime forte preoccupazione per l'innalzamento al 26% della cedolare sugli affitti brevi contenuto nella bozza del Ddl di Bilancio 2026. Il provvedimento colpisce un comparto costituito per il 96% da proprietari singoli e rischia di generare diminuzione dell'offerta e aumento dei prezzi, riducendo la possibilità per molte famiglie italiane di andare in vacanza e favorendo una fuga verso il sommerso.

Il testo della bozza del disegno di legge di Bilancio 2026 e focus sulla novità fiscali

Si pubblica una bozza del disegno di legge di Bilancio 2026, che sarà trasmessa nei prossimi giorni al Parlamento.

La bozza è strutturata in più Titoli: dai risultati differenziali del bilancio dello Stato alle misure fiscali, del lavoro e previdenza, fino a sanità, crescita e investimenti, istruzione e cultura, calamità ed emergenze, enti territoriali, livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e revisione della spesa.

Il testo pubblicato ha natura meramente ricognitiva e potrà essere oggetto di modifiche prima della trasmissione al parlamento.

Autoimpiego Centro-Nord e Resto al Sud 2.0. Al via le richieste | Aperta la piattaforma per richiedere gli incentivi

A partire da oggi (15 ottobre 2025) è possibile presentare, accedendo alla pagina dedicata del **sito di Invitalia**, la

richiesta di agevolazioni per l'avvio di nuove imprese, nuovi studi professionali o società tra professionisti, come indicato dagli articoli 17 e 18 del **Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024 n. 95)** e dal relativo decreto attuativo (**D.M. Lavoro e Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 luglio 2025, pubblicato sulla G.U del 21 agosto 2025 n. 193**).

Gli incentivi sono disponibili **per giovani tra i 18 e i 35 anni di età** che siano:

- inoccupati, inattivi o disoccupati;
- disoccupati destinatari delle misure del programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)
- lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell'incapienza secondo la disciplina fiscale (*working poor*)

Le iniziative economiche devono essere finalizzate ad avviare attività:

a. di lavoro autonomo;
b. di ditta individuale;
c. di impresa in forma societaria
d. libero-professionali, anche nella forma delle società tra professionisti.

Per il finanziamento di tali iniziative sono state stanziate risorse per 800 milioni di euro, di cui 700 milioni a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e 100 milioni di euro sul PNRR, nell'ambito del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità di Lavoratori). Gli interventi sono gestiti su due direttrici che determinano anche l'intensità del contributo, denominate ***"Autoimpiego Centro-Nord"*** (art. 17 D.L. Coesione) e "*Resto al Sud 2.0*" (art.18 D.L. Coesione).

L’incentivo Autoimpiego Centro-Nord promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo in **Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.** Lo sportello per la compilazione e presentazione delle domande **sarà aperto dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025**. Nei giorni precedenti l’apertura dello sportello è fortemente consigliato procedere con la **registrazione dell’iniziativa richiedente le agevolazioni** e indicare un eventuale delegato, accedendo alla sezione “*Anagrafica e deleghe*”.

Resto al Sud 2.0 promuove la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, libero-professionali e di lavoro autonomo nei territori del **Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.** Lo sportello per la compilazione e presentazione delle domande sarà aperto dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2025. Nei giorni precedenti l’apertura dello sportello è fortemente consigliato procedere con la **registrazione dell’iniziativa richiedente le agevolazioni** e indicare un eventuale delegato, accedendo alla sezione “*Anagrafica e deleghe*”.

Previa valutazione del piano di impresa presentato, si prevede l’accesso a **due forme di finanziamento**:

- *Voucher* a fondo perduto di 30mila euro nelle regioni del Centro Nord, che aumentano a 40mila euro nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno. È anche prevista una maggiorazione di 10mila euro per le iniziative a maggior contenuto di innovazione/sostenibilità ambientale;

oppure

- Contributo calcolato percentualmente in relazione all'investimento previsto: il 65% per investimenti fino a 120mila euro, aumentati al 75% in area ZES; il 60% per investimenti tra 120mila e 200mila euro, aumentati al 70% in caso di richieste relative alle regioni del Mezzogiorno.

Accanto al sostegno economico sono previste azioni formative tese a rendere più efficace ed efficiente l'accesso alle misure di agevolazione gestite da Invitalia mirando anche ad un'azione di promozione della cultura d'impresa, coordinate dall'Ente Nazionale Microcredito. Inoltre, tutte le iniziative economiche ammesse alle agevolazioni sono destinatarie obbligatoriamente di servizi di Tutoraggio. Tali servizi sono finalizzati ad assicurare alle imprese un accompagnamento qualificato volto a garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche e la piena riuscita dei progetti finanziati.

Queste agevolazioni sono inserite in un più ampio intervento dedicato alla promozione dell'autoimpiego all'interno del decreto Coesione: un pacchetto di misure che includono anche il **sostegno all'autoimpiego in settori strategici per la transizione digitale e tecnologica**, come meglio definiti dall'articolo 21 del decreto Coesione e dal relativo **decreto attuativo (D.M. 3 aprile 2025)**.

Per maggiori informazioni sulla misura, vai alla pagina dedicata sul **sito del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro**.

- Vai al **sito Invitalia** e scopri il dettaglio degli incentivi previsti per la **misura Autoimpiego Centro Nord** e per quella **Resto al Sud 2.0**
- Vai al **sito dell'Ente Nazionale Microcredito**
- Vai al **sito di Sviluppo Lavoro Italia**

Vedi anche:

Incentivi all'autoimpiego. Il decreto attuativo per un importo di 800 milioni di euro

Il **decreto**, in attuazione degli **articoli 17 e 19 del decreto-legge n. 60 del 7 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 4 luglio 2024 (decreto Coesione)**, promuove l'inclusione attiva e l'inserimento al lavoro, mediante specifiche azioni a sostegno dell'avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali dei **giovani *under* 35**, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere in una condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione;
- essere inoccupati, inattivi o disoccupati;
- essere disoccupati destinatari delle misure del programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori).

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio delle seguenti attività:

- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al Registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche: società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa; libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

Sono previsti, inoltre, finanziamenti per servizi di

formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare, tutoraggio per l'incremento delle competenze per la realizzazione delle iniziative finanziate.

Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 800 milioni di euro, di cui 700 milioni di euro provengono dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), mentre 100 milioni di euro sono risorse del PNRR, nell'ambito del programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – parte della Missione 5 del Piano).

In base al **decreto Coesione** sono previsti due interventi:

Autoimpiego Centro Nord Italia;
Resto al Sud 2.0.

***Link* al testo del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 luglio 2025,** recante: «*Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al SUD)*». Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 193 del 21 agosto 2025 n. 193

Incentivi per *startup green* e digital. Il decreto attuativo in *Gazzetta Ufficiale*

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2025 il **decreto** che attua gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (**art. 21 del Decreto Legge Coesione, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95**).

Al suo interno si definiscono i criteri di qualificazione necessari alla richiesta del beneficio da parte dell'impresa

che opera nei settori strategici individuati e le modalità di accesso. Più nel dettaglio, per ottenere il beneficio sono rilevanti i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie *green* e digitali sul totale delle risorse investite dall'impresa, la media della domanda di lavoro e i valori medi di competitività delle imprese per ogni singolo dipendente rispetto a ricavi totali, salario medio, investimento totale e in **tecnologie digitali e *green***.

Il decreto riconosce 2 tipologie di contributi. Il primo specifico sull'attività imprenditoriale dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il primo luglio 2024 e il **31 dicembre 2025** avviino un'impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo. Per loro è previsto un contributo di 500 euro mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall'Inps, per massimo 3 anni e comunque non oltre la fine del 2028.

Il secondo è dedicato alle assunzioni di ***under 35***, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino a 800 euro mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per 3 anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all'Inail. L'incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. **L'esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ma compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell'Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027**. **Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all'Inps che ne verificherà l'ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro**.

***Link* al testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 3 aprile 2025**, recante: «*Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dell'art. 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)*». Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2025

Il CdM ha approvato il disegno di legge di Bilancio 2026

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 17 ottobre 2025 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

IRES premiale 2025. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con le

regole per fruire dell'agevolazione

Il **Decreto 8 agosto 2025** *Mef* delinea i requisiti per accedere alla cd. "IRES premiale", le modalità di calcolo delle soglie, i requisiti di interconnessione e di efficienza energetica, nonché le condizioni occupazionali e il divieto di ricorso alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni).

L'agevolazione, introdotta dalla Legge di bilancio del 2025 (*art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207* ***in "Finanza & Fisco" n. 41-42/2024, pag. 2472***), rappresenta una misura di fiscalità premiale e consiste **in una riduzione del 4% dell'aliquota dell'imposta sulle imprese, in via transitoria per il 2025,** finalizzata a ridurre l'aliquota ordinaria dal 24% **al 20%**, a favore delle imprese che investono e assumono.

L'IRES premiale è subordinata a vincoli patrimoniali, di investimento e occupazionali, per garantire che il beneficio vada a chi contribuisce alla crescita, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano.

Possono accedere al beneficio:

- le società di capitali e gli enti commerciali residenti;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- gli enti non commerciali (solo per redditi da attività economiche).

Sono escluse:

- le imprese in liquidazione o in procedure concorsuali;
- i soggetti in regime forfetario;
- le imprese in contabilità semplificata.

Tra le condizioni di accesso rilevano:

- l'accantonamento in "un'apposita riserva" di una quota non inferiore all'80 per cento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;

Dunque, tenuto conto anche dell'espresso richiamo delle norme alla necessità di accantonare l'utile conseguito nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, ***i soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non potranno accedere all'agevolazione****.*

- gli investimenti rilevanti: almeno il 30% dell'utile accantonato, o il 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, o comunque almeno 20.000 euro, devono essere destinati a investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi quelli funzionali alla digitalizzazione e alla riduzione dei consumi energetici, secondo le specifiche della normativa "Industria 4.0" e "Transizione 5.0";
- l'incremento occupazionale: deve essere mantenuto un numero medio di lavoratori non inferiore al triennio precedente e garantito un incremento di almeno l'1% dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al 2024, con almeno una nuova assunzione stabile;
- l'assenza di cassa integrazione: l'impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione ordinaria/straordinaria, salvo i casi previsti dalla legge.

Link **al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 8 agosto 2025**, recante: «*Riduzione dell'aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti*». (*Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 190 del 18 agosto 2025) – **Con Relazione Illustrativa**

Vedi anche:

IRES ridotta: istituiti i codici tributo per il versamento con F24 e F24 EP

Con la **risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025,** l'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo necessari per il versamento dell'IRES con aliquota ridotta prevista dalla Legge di bilancio 2025.

In particolare, per i versamenti tramite **modello F24** sono istituiti **i seguenti codici tributo:**

- **"2048"** denominato **"IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione";**
- **"2049"** denominato **"IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo".**

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione "*Erario*", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", **con l'indicazione nel campo "*Anno di riferimento*" dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "*AAAA*"**.

Per il codice tributo "2049", in caso di versamento in forma rateale, il campo "*rateazione/Regione/Prov./mese rif.*" è valorizzato nel formato "*NNRR*", **dove "*NN*" rappresenta il numero della rata in pagamento e "*RR*" indica il numero complessivo delle rate**. In caso di pagamento in un'unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con "*0101*".

Per i **soggetti tenuti all'utilizzo del modello F24 EP**, sono

invece istituiti i seguenti codici tributo:

- **“204E”** denominato **“IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;**
- **“205E”** denominato **“IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.**

In sede di compilazione del modello “*F24EP*”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*” (***valore F***), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*”, con indicazione nel campo:

– “*riferimento A*”, per il **codice tributo “205E”**, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “*NNRR*”, dove “*NN*” rappresenta il numero della rata in pagamento e “*RR*” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “*0101*”. Per il **codice tributo “204E”**, nessun valore”;

– nel campo ***“riferimento B”***, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “*AAAA*”:

– i campi “*codice*” ed “*estremi identificativi*” **non devono essere valorizzati.**

***Link* al testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrare n. 57 del 17 ottobre 2025,** con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IRES (Imposta sul reddito delle società) – Riduzione aliquota IRES – Istituzione codici tributo per il versamento tramite modello F24 e F24 EP – Articolo 1, commi da 436 a 444, della Legge 30/12/2024, n. 207 – **DM 8 agosto 2025**

Collegio sindacale, dai Commercialisti un nuovo documento di studio su vigilanza e sostenibilità

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Vigilanza del collegio sindacale e tematiche sostenibilità”, realizzato dalla commissione di studio Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale e dell’organo di controllo di società quotate, operante nell’area Sistemi di controllo e revisione legale, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO): il 31 ottobre è la scadenza per inviare le domande

La richiesta deve essere presentata tramite il servizio “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Scade il 31 ottobre il termine per inviare la domanda per ottenere l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) tramite il servizio online.

L’ISCRO è un’indennità istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023 e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024, a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata, che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, legge 335/1995). È stata introdotta per indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell’attività lavorativa.

L’importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda.

Puoi fruire dell’indennità erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda; non puoi richiederla nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione.

L’indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa.

È incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpI, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.

Nel 2026 l’Istituto darà comunicazione con atti ufficiali della nuova apertura dei termini per l’invio delle domande.

Ristrutturazioni edilizie: online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate

È online la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sull’agevolazione per le ristrutturazioni edilizie. Il

vademecum illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare. Il documento (aggiornamento ottobre 2025) offre capitoli dedicati a: detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, aliquota IVA agevolata, bonus 75 per cento barriere architettoniche, acquisto/costruzione di box pertinenziali, acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati, interessi passivi sui mutui per ristrutturare l'abitazione principale, oltre a norme e prassi di riferimento.

Formazione commercialisti, pubblicato il nuovo regolamento. Esonero completo per gli over 65 e sostegno a conciliazione vita-lavoro e genitorialità

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 15/10/2025 il Regolamento che riscrive la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Entrata in vigore: 1° gennaio 2026
Subito operative: art. 11(«Autorizzazioni ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti») e art. 16 («Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari») che si applicano già a decorrere dalla data di

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Cosa cambia in breve:
Art. 2: contributi dovuti anche per eventi in cooperazione/convenzione con gli Ordini, per prevenire comportamenti elusivi.
Art. 5: pari opportunità tra i crediti obbligatori, insieme a ordinamento, deontologia, organizzazione dello studio e antiriciclaggio.
Art. 6: esonero totale dall'obbligo per chi compie 65 anni nel triennio.
Art. 7: regole di equipollenza aggiornate.
Art. 8: nuova causa di esonero per conciliazione vita-lavoro e genitorialità
Art. 9: vigilanza rafforzata del Consiglio Nazionale (verifica attestati e partecipazione).
Allegato 1: elenco materie riformulato.

No al DURC "regolare" con soli accessori oltre soglia

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha chiarito quando può considerarsi "regolare" la posizione ai fini DURC se residuano soli accessori di legge (sanzioni civili/interessi) dopo che l'omissione contributiva è stata sanata. Il principio guida è netto: le sanzioni civili sono accessorie alle omissioni contributive e ne restano funzionalmente connesse; di conseguenza, anche se l'omissione è stata poi pagata, il DURC può risultare regolare solo se l'eventuale residuo (contributi, sanzioni e interessi complessivamente) non supera 150 euro.

Consiglio Nazionale Forense: pubblicato uno schema di informativa sull’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale

Il C.N.F., a fronte dell’entrata in vigore della legge n. 132 del 2025, che all’art. 13 prevede l’obbligo per i professionisti di rilasciare al cliente informativa in merito all’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale, ha elaborato uno schema che, se ritenuto utile, potrà essere agevolmente utilizzato dai Colleghi nella interlocuzione con il cliente e con la parte assistita.

Campagna RED 2025 (reddito richiesto 2024): le istruzioni Inps

Con il messaggio 13 ottobre 2025, n. 3036, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

In particolare, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della

pensione con i redditi da lavoro autonomo, devono dichiarare entro il 31 ottobre 2025 (data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024) i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024.

Il messaggio specifica quali sono i pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, e fornisce informazioni su:

pensioni di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici;
dichiarazione per gli iscritti all’INPGI;
dichiarazione per i pensionati che svolgono lavoro sportivo;
magistrati onorari confermati che non esercitano l’opzione per il regime di esclusività;
redditi da dichiarare;
modalità di presentazione della dichiarazione.

Locazioni pluriennali: pubblicata la Risoluzione n. 56/E (13 ottobre 2025). Chiarimenti sulla sanzione per tardiva registrazione

Pubblicata la Risoluzione n. 56/E del 13 ottobre 2025 con cui vengono forniti chiarimenti su come determinare la sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro, ai sensi dell’

art. 69 TUR.

Il punto chiave

Se l’imposta di registro è assolta annualmente, la sanzione per tardiva registrazione va commisurata all’imposta dovuta sulla prima annualità; per le annualità successive opera la sanzione da tardivo versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997). Resta possibile il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). In caso di cedolare secca, si applica la sanzione fissa prevista dal novellato art. 69 . Gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti alla luce dei nuovi indirizzi, che superano in parte la circolare n. 26/E del 2011.

In linea con la giurisprudenza

L’impostazione recepisce l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (tra cui sent. n. 10504 del 18 aprile 2024), secondo cui la base sanzionatoria, nei contratti pluriennali con pagamento annuale, va riferita alla prima annualità.

Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, pubblicate due nuove risposte dell’Agenzia delle entrate: focus su

periodo minimo all’estero e personale BERS

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso due nuove risposte ad interpello le n. 263 e n. 264 del 13 ottobre 2025 sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (art. 5, D.Lgs. 209/2023), offrendo chiarimenti operativi su requisiti di accesso e ipotesi particolari.

I chiarimenti contenuti nella risposte:

n. 263/2025 – Periodo minimo all’estero e attività svolte in parallelo: il regime è applicabile ai redditi da lavoro dipendente presso un nuovo datore non coincidente (né del medesimo gruppo) con quello estero, anche se al rientro il contribuente prosegue una collaborazione con un’università italiana; per tale collaborazione, però, l’agevolazione non spetta in quanto sussiste continuità con il medesimo soggetto per cui si è lavorato durante l’espatrio e prima dell’espatrio.

n. 264/2025 – Personale BERS: la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS) non è istituzione dell’UE; pertanto, ai suoi dipendenti non si applica l’art. 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e immunità dell’UE. In presenza dei requisiti dell’art. 5, l’agevolazione può essere fruita dal periodo d’imposta 2026 (con rimpatrio nell’autunno 2025), salvo i casi di continuità con lo stesso soggetto/gruppo che richiedono un periodo estero più lungo (6/7 anni).